

**CODICE ENTE 11275**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

\*\*\*\*\*

Deliberazione **GC / 187 / 2010** seduta del **14-12-2010** alle ore **13.00**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2011.**

| <b>RISULTANO:</b>       |                          | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1 - Vice Sindaco</b> | <b>SIGNORELLI PIETRO</b> | si              |                |
| <b>2 - Assessore</b>    | <b>FUGGINI ROBERTO</b>   | si              |                |
| <b>3 - “</b>            | <b>BELLINI SILVIA</b>    | si              |                |
| <b>4 - “</b>            | <b>ZERBI GIOVANNI</b>    | si              |                |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Nigro Dott.ssa Fausta.

Il Sig. Signorelli Dott. Pietro – Vice Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 14034 del 12.11.2010, con la quale il Direttore Generale invitava i Responsabili di Servizio alla predisposizione delle nuove proposte rientranti nella politica tributi/tariffe dell'ente ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2011;

RICHIAMATO il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale ed, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, relative alla nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione di tali tributi, approvato con deliberazioni del C.C. n. 97 del 22.12.1994 e n. 5 del 24.2.1995, nonché le relative tariffe, approvate con proprie deliberazioni annualmente assunte;

VISTA la deliberazione G.C. n. 167 del 12.11.2009 con la quale è stato affidato il Servizio di gestione imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni affidandolo alla Ditta I.C.A. s.r.l. di LA SPEZIA per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2012;

VISTO:

- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, relativo alla rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507/1993;
- la propria deliberazione n. 5 in data 23.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state adeguate le tariffe per l'anno 2002, tenuto presente, altresì, le disposizioni contenute sulla legge finanziaria 2002 (art. 10 legge 28 dicembre 2001, n. 448), secondo le quali "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 54 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56/98, testualmente recita: "I comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 10, c. 1, della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha fissato il termine per deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro il 31 marzo di ogni anno ed applicate a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
- l'art. 1 c. 7 del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge 126/2008, che sospende il potere di Regioni ed EE.LL. di deliberare aumenti di tributi, addizionali e aliquote fino all'attuazione del federalismo fiscale;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2011 le tariffe relative all'imposta comunale sulle pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni indicate nella propria deliberazione n. 5 in data 23.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

**A ) Pubblicità ordinaria ( artt. 12 e 7 c. 2, 6 e 7 )**

1 ) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe ( art. 12 comma primo )

Per ogni metro quadrato e per anno solare € 11,36

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo ( art. 12 comma 2° )

€ 1,14

Per la durata superiore ai tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 ) Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a ), per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e anno solare € 22,72

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo ( art. 12 comma 2° )

€ 2,27

3 ) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra i mq 5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%

4 ) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della /e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## **B ) Pubblicità effettuata con veicoli ( artt. 13 e 7 c. 2, 6 e 7 )**

1 ) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare

€ 11,36

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a ) .3, sono dovute la maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2 ) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3 ) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicolo, seguendo la seguente tariffa:

|                                                                     |   |       |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|
| - per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.                 | € | 74,37 |
| - per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg                  | € | 49,58 |
| - per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € | 24,79 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **C ) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi ( art. 14 c. 1,2,3 )**

1 ) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi:

per ogni metro quadrato e anno solare € 33,05

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo ( art. 12 comma 2° )

€ 3,31

Per la durata superiore ai tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 ) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c ). 1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **D ) Pubblicità con proiezioni ( art. 14 c. 4 e 5 )**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari a

€ 2,07

al giorno per i primi trenta giorni.

Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,03.

### **E ) Pubblicità con striscioni e mezzi similari ( art. 15 c.1 )**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a

€ 11,36.

**F )  Pubblicità con aeromobili ( art. 15 c. 2 )**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l'imposta ,nella seguente misura:

€ 49,58.

**G )  Pubblicità con palloni frenati e simili ( art. 15 c. 3 )**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79.

**H )  Pubblicità varia ( art 15 c. 4 )**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitario dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,07.

**I )  Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili ( art. 15 c. 5 )**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

€ 6,20.

**L ) Riduzioni dell'imposta ( art. 16 )**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art 16 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento comunale sono state stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

**M ) Esenzioni dall'imposta ( art. 17 )**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'articolo 17 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507, ed altresì quelle di cui all'art. 10 comma 1, lettera c ) della legge 28 Dicembre 2001, n° 448.

**N ) Modalità di applicazione dell'imposta ( art. 7 )**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizione stabilite dall'art. 7 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507. Con il Regolamento comunale sono state determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

**O ) Dichiarazione e pagamento dell'imposta ( artt. 8 e 9 )**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507.

Con il regolamento comunale sono state stabilite le modalità di attuazione di cui ai predetti artt. 8 e 9 .

**P ) Sanzioni ( artt. 23 e 24 )**

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507.

Con il regolamento comunale sono state definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24

## **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **A ) Misura del diritto ( art. 19 )**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nella misure seguenti:

1 ) per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- |                                                      |   |      |
|------------------------------------------------------|---|------|
| - per i primi 10 giorni                              | € | 1,03 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € | 0,31 |

2 ) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

3 ) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

4 ) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100 %

5 ) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della /e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

### **B ) Affissioni d'urgenza ( art 22 c. 9 )**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

### **C ) Riduzione del diritto ( art. 20 )**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del DLgs. 15 Novembre 1993, n° 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale sono state stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 174, c. 1, del T.U. n. 267/2000, la presente deliberazione verrà depositata, a disposizione dell'Organo consiliare, unitamente allo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, nonché al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale della tariffa, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Signorelli Dott. Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nigro Dott.ssa Fausta

---

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **30-12-2010**, ai sensi dell'art. 125 - comma 1 - del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, viene pubblicata all'albo pretorio dal **30-12-2010** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al **14-01-2011**

addì **30-12-2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nigro Dott.ssa Fausta

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in relazione a quanto disposto dell'art.134 comma 3 T.U. n. 267 del 18.08.2000)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE